

COMUNE DI DALMINE
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 dell'8 settembre 2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11 aprile 2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del 28 giugno 2021

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Gestione dei rifiuti
- Articolo 3 – Assimilazione - Abrogato
- Articolo 4 – Soggetto Attivo
- Articolo 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa
- Articolo 6 – Soggetto passivo
- Articolo 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 8 – Esclusioni
- Articolo 9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Articolo 10 – Superficie degli immobili
- Articolo 11 – Costo di gestione
- Articolo 12 – Determinazione e articolazione della tariffa TARI
- Articolo 13 – Periodo di applicazione della TARI
- Articolo 14 – Utenze domestiche: tariffa e occupanti
- Articolo 15 – Utenze non domestiche: tariffa e classificazione
- Articolo 16 – TARI giornaliera
- Articolo 17 – Riduzioni per utenze domestiche
- Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche
- Articolo 19 – Riduzioni per recupero materiali
- Articolo 19 bis – Uscita dal servizio
- Articolo 20 – Agevolazioni
- Articolo 21 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
- Articolo 22 – Obbligo di dichiarazione
- Articolo 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Articolo 24 – Accertamento
- Articolo 25 – Sanzioni
- Articolo 26 – Riscossione
- Articolo 27 – Interessi
- Articolo 28 – Rimborsi
- Articolo 29 – Somme di modesto ammontare
- Articolo 30 – Contenzioso
- Articolo 31 – Entrata in vigore e abrogazioni
- Articolo 32 – Clausola di adeguamento
- Articolo 33 – Disposizioni transitorie
- Articolo 34 – Disposizioni per l'anno 2014 – Abrogato

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare¹, istituisce e disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tassa Rifiuti – (TARI)² - stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della tassa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Per quanto non previsto o richiamato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni di legge, dal regolamento comunale di igiene urbana e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. La definizione di rifiuto urbano, rifiuto speciale nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI, sono indicati dalla legge³.

Articolo 3. Assimilazione - Abrogato

Articolo 4. Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 5. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b1) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - b 2) *aree scoperte operative* delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;

¹ Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 articolo 52

² 147/2013 (legge di stabilità) articolo 1 comma 639, modificato dall'articolo 738 Legge 160/2019

³ Decreto legislativo 30 aprile 2006 n°153 artt. 183-184-185

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 6. Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi, possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive sia di mobili e suppellettili che di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ad eccezione di quelli condominiali.

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

c) le aree comuni condominiali⁴ che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

⁴ Codice civile articolo 1117

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione e comunque non operative.
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8. Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo

restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è produzione di rifiuto urbano.

2 bis. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Carrozzerie, elettrauto, gommisti, autofficine per riparazione veicoli	30%
Falegnamerie e lavorazione del legno	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.	20%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (elenco europeo dei rifiuti);

5. Su richiesta del comune gli interessati devono presentare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'entrata in vigore di altre modalità di calcolo.⁵

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

⁵ Legge 147/2013 articolo 1 comma 647

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 40 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 11. Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 12. Determinazione e articolazione della tariffa TARI

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

Se la delibera non è adottata entro il termine di approvazione del bilancio, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di Utenza Domestica (da ora UD) e di Utenza Non Domestica (da ora UND).

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le UD e UND secondo criteri razionali. A tal fine, sia i costi fissi che i costi variabili del servizio sono ripartiti tra le UD e UND sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente, fino a quando non sarà adottato un criterio di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotti dal singolo utente o sulla base di comprovati dati statistici.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze in relazione ad una quota percentuale compresa tra l'1% e il 10% stabilita con delibera di approvazione delle tariffe, dei proventi segnalati dal gestore derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata.

Articolo 13. Periodo di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 14. Utenze domestiche: tariffa e occupanti

1. La quota fissa della tariffa per le UD è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le UD è determinata in relazione al numero degli occupanti

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Per i residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del primo gennaio di ogni anno.

Fa eccezione il caso di riduzione del numero dei componenti il nucleo a seguito di formazione di altro nucleo nel comune di Dalmine. In tal caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo.

Per i nuclei familiari sorti dopo la data del primo gennaio, si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza.

Le variazioni dei componenti del nucleo familiare in corso d'anno sono recepite sia in aumento che in diminuzione dal primo gennaio dell'anno successivo.

Devono essere dichiarate in più rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico, le persone dimoranti nella stessa utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. (colf e badanti, conviventi,)

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo la presentazione di documentazione che attesti l'assenza per periodi superiori all'anno. (comunità di recupero, penitenziari, leva e volontariato, studio, ecc.)

Per i cittadini iscritti AIRE si considera un numero di occupanti pari a uno a condizione che la casa non sia locata o occupata da terzi o familiari.

Per i cittadini permanentemente ricoverati in istituti sanitari o R.S.A., indipendentemente dal cambiamento di residenza, si considera un numero di persone pari a uno a condizione che non siano locate o utilizzate, previa documentazione del ricovero.

6. Per le UD condotte da soggetti non residenti nel Comune si considera come numero occupanti:

- quello dichiarato in sede di denuncia;
- oppure un numero di occupanti convenzionale pari a n. 1 persona fino a 40mq di superficie, 2 fino a 70mq., 3 unità fino a 100mq., 4 fino a 130 mq., 5 fino a 150, 6 oltre, in assenza di denuncia (proprietari che pagano la tassa rifiuti ma affittano a famiglie non residenti) – intesa come superficie complessiva di appartamento e pertinenze.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano UND, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 15. Utenze non domestiche: tariffa e classificazione

1. La quota fissa della tariffa per le UND è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

2. La quota variabile della tariffa per le UND è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Le UND sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base di quanto scritto in dichiarazione, o in base alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché catastalmente o strutturalmente separate.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, con scomputo della relativa superficie.

9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività ND aumentata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria⁶.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

⁶ Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2021

Articolo 17. Riduzioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle UD che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo solo se occupati da coltivatori diretti in attività: riduzione del 30%
 - d) Mancato servizio per UD poste ad una distanza superiore a 300 metri: riduzione del 60%
 - e) Abitazioni che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata 1) alla presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno, di apposita istanza che attesti l'attivazione in maniera continuativa del compostaggio, a valere sull'anno successivo e previo sopralluogo da parte del servizio ecologia del comune che attesti la correttezza delle modalità di svolgimento 2) alla presenza di un'area verde della superficie non inferiore a mq. 150.
2. Le riduzioni si applicano a partire dall'anno solare successivo a quello della denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

Articolo 18. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non stabilmente attive, la tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30% alle UND adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 17.
4. La TARI è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 19. Riduzioni per recupero e riciclo di materiali

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico parte dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero o al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della

quota variabile della tariffa in proporzione alle quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno di riferimento come specificato al comma 8.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

6. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

7. La riduzione è calcolata rapportando la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero – con esclusione delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi (sfridi) e degli imballaggi secondari e terziari – con la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (con Kd uguale a quello utilizzato per il calcolo delle tariffe).

8. Tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di parte dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione della quota variabile di cui al presente articolo sarà articolata per scaglioni come riportato nella sottostante tabella:

a) Con percentuali di recupero che vanno da 0 al 35% sarà riconosciuta la riduzione pari alla % effettiva di recupero ridotta del 10%;

b) Con percentuali di recupero che vanno da 35,01% al 70% sarà riconosciuta una riduzione in aggiunta a quella del primo scaglione pari alla percentuale effettiva di recupero con una riduzione del 30%

c) Con percentuali di recupero che vanno dal 70,01% al 100% sarà riconosciuta una riduzione in aggiunta a quella dei primi due scaglioni pari alla percentuale effettiva di recupero ridotta del 50%.

d) Con recuperi oltre il 100% sarà comunque dovuta la parte di quota variabile pari al 29% del totale.

9. Per ottenere la riduzione deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità, la dichiarazione che attesti la quantità di rifiuti avviati al recupero e riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate;
- copia MUD.

10. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo e rimborsata, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Articolo 19 bis. Uscita dal servizio

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione della comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività scelta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER (elenco europeo dei rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021 o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, provvede a mezzo dell'Ufficio Ecologia al distacco dal servizio pubblico dell'utenza richiedente.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati (5 anni), devono comunicarlo via PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

8. Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve presentare al Comune la comunicazione da cui risultano i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, desumibili del MUD o dagli appositi

formulari di identificazione dei rifiuti, allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono nonché il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, le utenze saranno sanzionate attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile della tariffa viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini del presente regolamento ovvero quando non è dimostrato il totale dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffe indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 20. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) I locali adibiti ad attività commerciali o artigianali, situati in zone che vengono precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Gli esercizi pubblici che, in regola con i pagamenti della tassa, dismettono tutte le apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o similari: riduzione del 100% dell'intera tariffa per il primo anno e dell'80% per i successivi due anni. La riduzione decorrerà dal semestre successivo alla data della denuncia della dismissione da presentare al Sindaco

c) Gli esercizi pubblici che, in regola con i pagamenti della tassa, aderiscono al "codice etico di autoregolamentazione sul gioco d'azzardo": riduzione del 20% dell'intera tariffa per 3 anni a decorrere dal semestre successivo alla dichiarazione di adesione al progetto da presentare al Sindaco.

Il riscontro di situazioni non conformi di cui ai commi b) e c) a seguito di controllo, farà venire meno l'agevolazione per l'intero anno in cui si è svolto il controllo

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 17

Articolo 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Non è ammesso nessun cumulo di agevolazioni o riduzioni ad eccezione di quelle previste per Covid-19.

Articolo 22. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa come l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

Le UD di residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto rilevata d'ufficio ad eccezione dei componenti non residenti, per i quali permane l'obbligo di denuncia.

Per le UD la dichiarazione deve essere presentata da uno dei componenti maggiorenni della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

Per le UND le dichiarazioni devono essere rese dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, possessori o proprietari, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Artico 23. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando e compilando interamente gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione per UD e UND deve essere compilata in tutti i campi richiesti.

Per le UD di soggetti non residenti la denuncia deve contenere il numero dei soggetti occupanti l'utenza.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per

- posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R
- via telematica con posta certificata
- semplice mail o fax (per le quale bisogna avere risposta di ricezione).

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 24. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, tramite messo comunale o

a mezzo raccomandata A.R. o PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica.

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento previsto dal sollecito notificato, una rateazione delle somme dovute, come previsto dalla normativa⁷:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili

Alle somme rateizzate vengono aggiunti gli interessi moratori di cui all'articolo 27.

Copia della quietanza di ogni versamento deve essere immediatamente trasmessa all'ufficio tributi.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Articolo 25. Sanzioni

1. In caso di ritardi ed omissioni verranno applicate le norme vigenti, in particolare:

- per omesso o insufficiente versamento della tassa
- per omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per infedele dichiarazione
- per incompleta o infedele risposta a questionari o richiesta di informazioni inviati, la cui contestazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione, compreso l'importo minimo, sono ridotte in base alle disposizioni normative se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 26. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute distinte per tipologia, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 2 rate (di cui 1 dopo il 1° dicembre⁸) con scadenza determinata tramite delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

1 bis. In caso di eventi di natura straordinaria ed eccezionale (calamità naturali, emergenze sanitarie, ..) è facoltà della Giunta Comunale modificare le scadenze precedentemente definite dalla delibera di Consiglio Comunale.

⁷ Legge 160 del 27.12.2019 articolo 1 comma 796

⁸ D.L. 201/2011 articolo 13, comma 15-ter, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019)

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R.e/o pec a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di liquidazione. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 25 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e accessorie.

3. Le somme liquidate dal comune per tassa, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse con l'attivazione di procedure coattive, con aggravio delle spese di riscossione e accessorie.

4. Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 sono potenziate.

5. Dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il comune ha diritto a riscuotere il tributo in maniera coattiva mediante ruolo (combinato disposto dei D.P.R. 602/1973 e D.P.R. 43/1988) o ingiunzione (R.D. 639/1910 e D.P.R. 602/1973)

Articolo 27. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 28. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 27, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data della richiesta se l'errore dipende da errata dichiarazione del contribuente.

Articolo 29. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento e al rimborso per somme inferiori o uguali a € 10,00 per anno d'imposta. Per la TARI giornaliera il limite è pari o inferiore a € 3,00.

2. Il Comune non procede all'accertamento, o alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto per sola tassa non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 30. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Articolo 31. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 32. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 33. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 34. Disposizioni per l'anno 2014 - ABROGATO

ALLEGATO A - Abrogato

ALLEGATO B

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici

12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club